



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Balilla Pinchetti"

via Monte Padrio, 12 – 23037 Tirano (SO)

Indirizzo di PEC: sois008005@pec.istruzione.it- E-mail: sois008005@istruzione.it

Tel: 0342 701439 - C.F.: 92000460144

DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE

Revisione del 20 maggio 2015

ESTRATTO DAL COLLEGIO DEL 12 FEBBRAIO 2014

“IL COLLEGIO CONVIENE CHE IL CONSIGLIO VALUTERÀ:

- *la gravità delle lacune e la loro distribuzione nell'arco dell'anno scolastico, in particolare se ci sono stati oppure no dei progressi; si sottolinea che per progresso si intende il miglioramento ottenuto in condizioni di costante partecipazione alle attività didattiche, non il miglioramento frutto di una temporanea e tardiva applicazione;*
- *la numerosità delle lacune in rapporto al numero complessivo delle materie;*
- *la comprovata autonomia dello studente nell'organizzazione del lavoro scolastico;*
- *se abbia partecipato all'attività didattica, utilizzato tutti gli strumenti messi a disposizione dalla scuola e seguito con impegno e partecipazione le attività di recupero proposte.*

PERTANTO IL COLLEGIO DELIBERA

che tendenzialmente qualora lo studente non presenti esiti sufficienti in almeno due terzi delle materie si prende seriamente in considerazione la non promozione; sono fattori aggravanti la presenza di insufficienze gravi e il mancato utilizzo delle strategie di recupero.

Per quanto riguarda l'ammissione all'Esame di Stato si rinvia alla normativa vigente secondo cui sono ammessi gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. (D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009, art.6 comma 1)

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe può deliberare la sospensione del giudizio finale, nel caso in cui ritenga che l'alunno possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero effettuati prima dell'anno scolastico successivo. In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'Istituto viene riportata solo l'indicazione della sospensione del giudizio. (O.M. n.92 del 5/11/2007 Art.6 comma 4).

IL COLLEGIO RITIENE INOLTRE OPPORTUNO SOTTOLINEARE

che durante la seduta dedicata alla compilazione del pagellino intermedio del secondo quadrimestre il Consiglio di Classe dovrà individuare i casi considerati “a rischio”. Appositamente per questi studenti, nella parte restante dell'anno, qualora non siano già stati attivati, possono essere organizzate attività di recupero fortemente mirate, scegliendo tra alcune delle più significative discipline nelle quali gli studenti abbiano evidenziato lacune. Tali iniziative serviranno a raccogliere ulteriori elementi di giudizio da analizzare successivamente in sede di scrutinio, per rendere la valutazione opportunamente motivata e articolata. Il Consiglio di classe, inoltre, nella figura del coordinatore dovrà cercare il massimo di chiarezza in tutte le occasioni di incontro con le famiglie e con tutti i mezzi a disposizione. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe dovrà motivare in modo chiaro e articolato le decisioni finali, usando trasparenza per i criteri utilizzati, ma anche segretezza professionale in attinenza allo scrutinio.

Tale proposta nasce dal desiderio di individuare criteri operativi condivisibili per l'intero Istituto, nel rispetto della specificità di ogni indirizzo e fermo restando che ogni sezione e consiglio di classe potranno procedere ad una ulteriore declinazione degli stessi”.

ESTRATTO DAL COLLEGIO DEL 20 MAGGIO 2015

Attribuzione del credito e della lode

In relazione all'attribuzione del credito e all'Esame di Stato, si farà riferimento alla tabella allegata al D.M. 99/2009 e, in particolare, per quanto riguarda i criteri per l'attribuzione della lode all'art.3 del citato D.M. 99/2009 secondo il quale la Commissione può attribuire la lode solo agli studenti che abbiano riportato nel corso degli scrutini finali relativi alla terzultima, penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi per singola disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, ferma restando la necessità di aver conseguito il massimo dei punteggi nelle prove e il massimo del credito senza integrazione.

Visto che si può assegnare uno solo punto, per credito scolastico o formativo, il Consiglio di classe attribuirà il punto per il credito formativo in presenza, oltre che della certificazione relativa ad un'attività extracurricolare, di almeno una delle voci previste per l'assegnazione del credito scolastico.

Pertanto, in relazione all'attribuzione del credito, si delibera inoltre quanto segue:

SEZIONE LICEO

A seguito della necessità di meglio declinare le voci previste dalla normativa in relazione al credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione, che deve tenere in considerazione, oltre alla media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi, e al fine di garantire una maggiore uniformità nell'attribuzione del punto di credito, i docenti concordano sul fatto che:

- l'alunno possa raggiungere il credito massimo, pari a 25 punti, anche con il solo percorso scolastico;
- le assenze non debbano superare il 15% del totale dei giorni di lezione, salvo casi di comprovata necessità;
- la partecipazione alle attività integrative debba intendersi come partecipazione alle attività scolastiche proposte dalla classe e dall'Istituto, compresi i ruoli di rappresentanza, organizzazione eventi, attività sportive.
- vi sia la presenza di eccellenze (9-10) in due materie, purché non in contrasto con altre voci inerenti al credito scolastico.

Si conviene che il punto di credito venga attribuito in presenza di almeno due voci.

Per quanto riguarda il credito formativo: "Partecipazione con esito positivo a periodi di alternanza scuola/lavoro, a stages, coerenti con il piano di studi o eventuali attività qualificate e documentate: sportive (a livello nazionale), musicali (conservatorio), linguistiche con certificati internazionali, conseguimento delle certificazioni ECDL (Base, Core e Full Standard), partecipazione ad attività di volontariato, svolta presso Enti accreditati, purché documentata, costante e continuativa per l'intero anno scolastico, coerente e di comprovata utilità sociale", si precisa che la certificazione del PET vale per il terzo e il quarto anno, quella del FIRST per il terzo, quarto e quinto.

SEZIONE ITCG E IPIA

Per quanto riguarda il credito scolastico, nel caso di promozione immediata, si procederà ad attribuire il punteggio massimo della fascia a meno che il Consiglio di classe non ritenga che due delle voci da tenere in considerazione per l'attribuzione del credito ("assiduità della frequenza scolastica, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative") non siano state rispettate.

Per quanto riguarda il credito formativo: "Partecipazione con esito positivo a stages (compresa la terza area professionalizzante) coerenti con il piano di studi o eventuali attività qualificate e documentate: sportive (a livello nazionale), musicali (conservatorio), linguistiche con certificati internazionali (PET/FIRST per il terzo, quarto e quinto anno), conseguimento delle certificazioni ECDL (Base, Core e Full Standard), partecipazione ad attività di volontariato, svolta presso Enti accreditati, purché documentata, costante, coerente e di comprovata utilità sociale".

PER LE TRE SEZIONI

Nel caso in cui vengano acquisiti crediti formativi, di cui non si usufruisce al termine dell'anno frequentato (per non ammissione alla classe successiva, o per il raggiungimento del massimo della fascia con il solo credito scolastico, o per la presenza di più certificazioni), questi possono essere riconosciuti nell'anno scolastico successivo, salvo indicazioni che ne definiscano la scadenza.

Nel caso di giudizio sospeso a giugno e superamento del/dei debiti nella sessione di settembre, in considerazione della complessità e delicatezza della materia, si suggeriscono le seguenti linee di indirizzo:

- valutare, in sede di scrutinio di giugno, se sussistano le **condizioni** (come per gli studenti senza debito) per l'assegnazione del punteggio più alto della fascia, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti, con particolare attenzione alla situazione dell'alunno in relazione al numero di debiti assegnati e alla loro gravità, al percorso scolastico che ha portato all'assegnazione del debito, all'impegno e alla partecipazione alle iniziative di recupero e sostegno proposte dalla scuola.
 - Nel caso in cui **non sussistano** a giugno tali condizioni, allo studente non potrà essere attribuito successivamente il massimo della fascia.
 - Nel caso in cui **sussistano** a giugno tali condizioni, nel corso dello scrutinio di fine agosto si dovrà valutare il lavoro estivo compiuto, il miglioramento rispetto alla situazione iniziale e il grado di autonomia con cui l'alunno ha affrontato e superato l'esame con una valutazione pienamente sufficiente delle prove, per decidere se attribuire, oppure no, il massimo della fascia.

ESTRATTO DAL COLLEGIO DEL 12 FEBBRAIO 2014

CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO

Riguardo all'organizzazione delle attività di recupero, si propongono i seguenti criteri:

PERIODO

Le attività di recupero si effettueranno tra il 15/6 (con l'esclusione del 19/6, 20/6 e 24/6) e il 4/7 circa; verifiche e scrutini tra il 24/8 e il 31/8 (il calendario verrà comunicato e affisso entro fine giugno).

RAGGRUPPAMENTO DEGLI STUDENTI:

1. Sono previsti interventi per gruppi di studenti omogenei per natura e tipologia delle carenze, anche costituiti su classi aperte.
2. Il numero degli studenti può variare da un minimo di 5 a un massimo di 15 e costituirà un criterio di attribuzione del numero delle ore destinate all'intervento di recupero.

AREA DI INTERVENTO

1. Per gli studenti con carenze in più discipline si propone un tetto massimo di tre corsi di recupero, rimandando al Consiglio di classe l'individuazione delle priorità, in relazione alla gravità delle carenze riscontrate e alla presenza di materie che prevedano la tipologia di prova scritta.

In particolare, per quanto riguarda l'ITCG, si propongono nel biennio interventi per Matematica, Italiano e Lingua straniera; per il triennio invece per le materie di indirizzo, soprattutto quelle che prevedono la tipologia di prova scritto/grafica.

2. Per le materie che prevedano la sola tipologia di prova orale, saranno fornite le opportune indicazioni affinché l'alunno possa procedere ad un autonomo lavoro di recupero durante il periodo estivo, fatte salve le eventuali diverse indicazioni del Consiglio di classe. Inoltre, secondo quanto già stabilito nel corso del Collegio del 17 maggio 2012, "Nel corso dello scrutinio di giugno gli insegnanti della classe presenteranno contenuti, modalità di lavoro e indicazioni per le esercitazioni del successivo corso di recupero. Su questi punti, qualora l'insegnante che tenga il corso non sia della classe, i due docenti dovranno raccordarsi. Al termine di tale attività di recupero, il docente incaricato è tenuto a predisporre un resoconto finale per ciascun alunno, indirizzato al Consiglio di classe, relativo agli argomenti trattati, all'impegno, alla partecipazione dello studente e all'esito della/e esercitazione/i. L'esito di tale/i esercitazione/i verrà comunicato agli alunni interessati al termine del corso, insieme alle indicazioni per proseguire proficuamente ed autonomamente, durante l'estate, il percorso iniziato nelle attività di recupero di giugno, al fine di affrontare in modo soddisfacente la verifica finale dopo la pausa estiva".